

Spettabile Azienda,

le indicazioni poste in essere dal D.L. n. 18 del 17.3.2020, art. 26, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 qui di seguito riportate:

“Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.”

sono state riprese dal **Decreto-Legge 19 maggio 2020**, n. 34, art. 74, che **modifica il termine di validità dal 30.4.2020 al 31.7.2020**.

L'iter per rientrare nella fattispecie espressa dal Decreto Legge prevede necessariamente la certificazione espressa dall'ASL (commissione medica, medico legale ASL, medico del servizio di igiene e sanità pubblica, medico di medicina generale), pertanto il lavoratore dovrà rivolgersi ad essa per ottenerla.

Riguardo la tutela in azienda del lavoratore “fragile” (ovvero maggiormente suscettibile ad ammalarsi di COVID-19 o a sviluppare complicanze della malattia perché di età > 55 anni e/o affetto da patologie croniche e/o condizioni cliniche sfavorevoli e/o esiti di patologie oncologiche e/o immunodepressione e/o soggetto a terapie salvavita) qualora fosse sprovvisto della certificazione summenzionata e non usufruisse di un periodo di malattia disposto dal medico di medicina generale, il medico competente sarà comunque a disposizione del Datore di Lavoro per chiarimenti sulle procedure da adottare (smart-working, ferie, permessi, etc...) e del lavoratore stesso in caso volesse far pervenire documentazione medica per l'opportuna valutazione o volesse richiedere visita medica, sempre per il tramite dell'azienda, configurandosi questi atti all'interno della Sorveglianza Sanitaria Straordinaria espressa nel Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 83, comma 1.

Il Medico Competente, nel rispetto della privacy, collaborerà col Datore di Lavoro per assicurare la corretta tutela della salute del lavoratore.

**Si raccomanda di diffondere a tutti i lavoratori la presente comunicazione.**

Cordiali saluti.

Dott.ssa Maria Munno  
Specialista in Medicina del Lavoro